



COMUNE DI SOVERIA MANNELLI

Provincia di Catanzaro

Nota importante:

La ricostruzione dell'atto ha finalità esclusivamente storiche e di consultazione. Nonostante siano state adottate molte attenzioni nella verifica della ricostruzione, l'atto potrebbe contenere errori, omissioni o difformità di impaginazione derivanti dalla conversione automatica dei file originali. Per fini amministrativi/giuridici fa fede esclusivamente il documento originale conservato presso gli archivi comunali. Il documento è stato ricostruito con l'ausilio di sistemi di intelligenza artificiale da archivio storico DBMaker/Word legacy mediante procedure automatizzate di estrazione, conversione e ricomposizione documentale. Orchestrazione tecnica e conservativa: Salvatore La Rocca.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 52 del 21/12/2009

OGGETTO :

ISTITUZIONE PARCO REGIONALE DEL REVENTINO. IPOTESI DI PERIME TRAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - DETERMINAZIONI -

Il Presidente ha convocato il **Consiglio Comunale** nella solita sala del Municipio, oggi **dicembre ventuno duemilanove** alle ore **0** e minuti **0**, in seduta e sessione 29/12/2009, in adunanza di , previo invio a domicilio di invito scritto, nei modi e termini di cui all'Art. 27 comma 1 del Regolamento del Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
SIRIANNI ANGELO FRANCESCO	CONSIGLIERE	X	
DOTT. MARIO C ALIGIURI	CONSIGLIERE	X	
DOTT. SIRIANNI LEONARDO	CONSIGLIERE		X
LARAIA EGIDIO ANTONIO ROSARIO	CONSIGLIERE	X	
COLOSIMO MARIA FRANCESCA	CONSIGLIERE	X	
ARISTODEMO LUIGI	CONSIGLIERE	X	
MARASCO GIUSEPPE EMILIO	CONSIGLIERE	X	
SCALISE EGIDIO GAETANO	CONSIGLIERE	X	
COLOSIMO MARIO	CONSIGLIERE	X	
COLISTRA MARIO LUIGI	CONSIGLIERE	X	
CHIDO LORENZO	CONSIGLIERE	X	
CALIGIURI LUIGI	CONSIGLIERE	X	
MICHELE CHIDO	CONSIGLIERE	X	
PASCUZZI GIUSEPPE	CONSIGLIERE	X	
D'ARRO' ALBERTO DOMENICO D.	CONSIGLIERE	X	
Sig. CERRA RAFFAELLO	CONSIGLIERE		X
MONTORO VITTORIO ANGELO	CONSIGLIERE		X

Totale 17 30

Si dà atto che alla seduta del presente Consiglio Comunale: Partecipa Non Partecipa

Partecipa il Segretario Comunale **D.SSA MARIAGRAZIA CRAPELLA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il **SIRIANNI ANGELO FRANCESCO** nella sua qualità di **PRESIDENTE** assume la presidenza della presente adunanza e, riconoscendone la legittimità, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

In ordine all'argomento in oggetto, relazione l'Assessore Davide Rocca, il quale informa il Consiglio sulle sollecitazioni pervenute da parte della Comunità Montana del Reventino affinché il Comune di Soveria Mannelli faccia pervenire la propria proposta di approvazione o modifica della perimetrazione prevista dalla Regione per il parco del Reventino, per la parte che riguarda il territorio comunale. Invita quindi i Consiglieri a prendere visione di tale perimetrazione, così come contenuta nella planimetria trasmessa dalla Comunità Montana stessa.

Interviene il Consigliere Pascuzzi, il quale rileva che la perimetrazione trasmessa dalla Comunità Montana è datata a circa 10 anni orsono e non risulta corrispondente alle attuali delimitazioni.

Il Presidente, preso atto della approfondita conoscenza dell'argomento da parte del Consigliere Pascuzzi, lo invita a relazionare in merito, e l'intervento è di seguito integralmente riportato:

“Con le delibere di CC n. 20 del 1.03.2002, che richiama la n. 18 del 14.06.2000 ed infine con la n. 25 del 24.09.2009, la Civica Amministrazione ha sottolineato una decisa volontà politica ed amministrativa di aderire con il proprio territorio al sistema integrato delle aree protette attraverso la convinta partecipazione al procedimento istitutivo del Parco Naturale Regionale del Reventino, secondo le discipline di settore e, segnatamente, la Legge quadro n. 394/91 e la L.R. n. 10/2003. Fin qui sono occorse delle determinazioni e delle mere enunciazioni di principio che, oggi, bisogna tradurre in atti formali ed in una vera e propria attività di studio e d'indagine che postula, o dovrebbe postulare, quanto meno un referente politico determinato per l'intera durata della legislatura, con riferimento alla specifica tematica, ed ancora l'approfondita conoscenza dell'impianto normativo appena richiamato, oltre, riteniamo, ad una non superficiale conoscenza anche della casistica precedente, circostanze che senz'altro potrebbero consentire ai detti referenti di relazionarsi con gli uffici, gli organi preposti e, quindi, con la medesima problematica, con adeguatezza e cognizione di causa. È ben evidente che se oggi avessimo avuto già in vigore il rinnovato impianto regolamentare disciplinante il funzionamento del Consiglio Comunale, questa interessante tematica si sarebbe potuta dibattere e sviluppare in seno ad una istituenda commissione consiliare con funzioni di studio ed indagine. Ciò avrebbe certamente consentito un approfondimento più qualificato e qualificante dell'attività del medesimo Consiglio. Tant'è che la proposta di deliberazione oggi in discussione è stata istruita semplicemente con l'inserimento dei ripetuti solleciti della Comunità Montana a questo Ente e dalle vecchie delibere, come dicevamo, corrispondenti a mere determinazioni di principio, mentre nulla è riferito a ciò che dovrebbe oggi impegnare il Consiglio, vale a dire una ipotesi di perimetrazione. Fermo restando che si dubita fortemente sulla necessità di coinvolgere il Consiglio Comunale su un aspetto squisitamente tecnico, che investe un mero atto amministrativo, propriamente da intendersi propedeutico, intermedio, non cogente, rispetto ad un iter procedurale assai più complesso ed articolato, che – in tal modo – si potrebbe rischiare di rallentare, o rispetto al quale si potrebbe correre il rischio di non riuscire ad assumere le esatte determinazioni del caso, dovendo quindi “accettare” le proposte provenienti da altri enti e/o uffici. Queste questioni si sarebbero potute e dovute affrontare in altra sede, atteso che i dati su cui discutere sono contenuti nella legge regionale del 2003 e nella legge quadro del 1991. Tale incidentale richiamo è d'obbligo perché un eccesso di delega agli uffici preposti, in difetto di un sufficiente impulso politico, non può consentire di procedere nel rispetto dei tempi previsti e con la dovuta chiarezza. Sarebbe opportuno ed auspicabile portare all'attenzione del Consiglio questioni debitamente istruite, di modo che, con il dibattito informato e consapevole, si possa conferire adeguata struttura e solidità all'azione politico-amministrativa dell'Ente. Pertanto, per contribuire a conferire al dibattito una più confacente impronta di concretezza, poiché si può notare come l'eccesso di prudenza sia speculare ad una ben scarsa conoscenza degli strumenti organizzativi e dell'iter procedurale attraverso cui si arriva all'istituzione del parco, occorre quindi sgomberare il campo, per quanto possibile, da equivoci, ed esaminare con maggiore rigore ed attenzione l'iter medesimo, le prerogative degli Enti locali interessati, il regime vincolistico previsto, le misure incentivanti. Volutamente, in questa sede, intendiamo tralasciare il dibattito che comunque avrebbe certamente fatto bene ed avrebbe aiutato a chiarire le idee, sui principi, gli obiettivi e le finalità sottese all'istituzione di un sistema integrato di aree protette in Calabria, sulle opportunità che offre al territorio, sulle metodiche di gestione, di valorizzazione, sulla capacità attrattiva di investimenti, sulla nascita di nuove professionalità e nuove occasioni di lavoro e, non da ultimo, su ciò che un tale sistema comporta in termini educativi e formativi per realizzare la cd. “piena educazione integrata ambientale”, che a sua volta passa attraverso l'incentivazione e la sperimentazione di forme di risparmio, di produzioni alternative di energia rinnovabile non deturpante, di riciclaggio, di raccolta differenziata integrale dei rifiuti solidi urbani. Per non parlare poi dell'importante occasione di dialogo e confronto permanente tra le comunità locali del comprensorio interessato dal parco, che dovranno affrontare sistematicamente le tematiche di una gestione congiunta e coordinata del territorio. Di tutto questo si sarebbe dovuto parlare in occasione delle richiamate delibere del 2000, 2002, 2009, che invece non sono state supportate da adeguate istruttorie e non presentano motivazioni particolarmente articolate, tutt'altro. Ciò posto, l'art.22 della L.n. 394/91 prevede che il procedimento di istituzione dell'area protetta, passi attraverso conferenze tra Provincia – Comunità Montana e Comuni per la redazione di un DOCUMENTO DI INDIRIZZO relativo all'analisi territoriale dell'area da destinare a protezione, contenente la PERIMETRAZIONE PROVVISORIA, L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DA PERSEGUIRE, LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI SUL TERRITORIO. Dispone poi, tra i principi fondamentali, di garantire la partecipazione degli enti locali interessati alla gestione dell'area protetta. All'art. 23, espressamente si

dice che sarà la stessa legge istitutiva del parco regionale, tenendo conto del documento di indirizzo, a definire la PERIMETRAZIONE PROVVISORIA del parco, unitamente alle MISURE DI SALVAGUARDIA, individuando il SOGGETTO PER LA GESTIONE DEL PARCO, indicando gli elementi del PIANO PER IL PARCO, nonché i principi del REGOLAMENTO DEL PARCO. Fin qui rileviamo che si parla sempre di perimetrazione provvisoria, addirittura con riferimento alla legge istitutiva del parco. Noi oggi ci troviamo in una fase propedeutica, strumentale alla predisposizione del documento d'indirizzo. Quello che si decide oggi, quindi, assume e conserva carattere di **provvisorietà** che non muterà neanche con l'approvazione della legge regionale istitutiva. Alla luce di quanto appena detto facciamo notare che il Comune di Decollatura ha perimetrato più di 3/4 di territorio comunale e che si candida perciò ad ospitare la sede del parco, 3 comuni hanno impegnato più del 50% del loro territorio: Decollatura, Carlopoli e Motta S. Lucia. Conflenti, San Pietro Apostolo, Gimigliano, Tiriolo, Serrastretta e Lamezia Terme, si sono tenuti al di sotto della soglia del 50% del territorio perimetrato a parco. In tale contesto la Comunità Montana ha semplicemente coordinato, a livello tecnico, la raccolta di informazioni cercando di salvaguardare la necessità di raccordare i vari territori comunali visto che, a rigor di logica, non potrebbe esserci soluzione di continuità territoriale nella perimetrazione. Sono state convocate 3 conferenze tra i comuni interessati, ma ad una il nostro comune non è intervenuto e quindi non è stato rappresentato, anche questo probabilmente determina l'attuale carenza di informazioni da parte dei nostri uffici, oltre che da parte politica. Sono circolate alcune notizie riferite ad un probabile revirement del comune di Decollatura in vista di possibili insediamenti di impianti eolici. Con riferimento a ciò, ferma la sovranità territoriale di ciascun ente, ci pare di ricordare che il sindaco Perri in occasione del convegno del 25 maggio scorso, ha pubblicamente contestato l'installazione di impianti eolici ripetendo tali argomentazioni all'indirizzo dell'assessore Greco, invitandolo a fare in modo che sul nostro territorio non fossero autorizzati simili impianti. Vero è che ultimamente ha arricchito il dibattito in corso sull'eolico aggiungendo che ai mega impianti sarebbero da preferire quelli di mini/micro eolico, come installazioni realizzabili direttamente dai comuni, i quali ne percepirebbero direttamente i vantaggi. È ben evidente che trattasi di cosa assai differente, che ci riguarda marginalmente, ma che offre lo spunto per fare una precisazione di fondo e cioè che nei territori dei parchi l'eolico è vietato nelle zone "A" e "B", mentre è sottoposto a particolari regole d'attenzione, e quindi non vietato, nelle zone "C" e "D". Occorre quindi chiedersi come è disciplinato il governo del territorio del parco, quali sono le prerogative degli enti locali interessati, quali i regimi vincolistici. Chiariamo fin da subito che il vaglio delle questioni tecnico-scientifiche è comunque rimesso ad un apposito COMITATO PER LE AREE PROTETTE che supporta la Giunta Regionale esprimendo parere obbligatorio sulle principali questioni istitutive e gestionali. L'art. 6 della L.R. 10/03 disciplina il procedimento per l'istituzione dell'area protetta statuendo al comma 3, lett.b), che la proposta di legge deve contenere la PERIMETRAZIONE DI MASSIMA. Per l'istituzione dell'area protetta il Presidente della G.R. o il competente assessore indice presso il COMITATO TECNICO una CONFERENZA DI SERVIZIO ai sensi dell'art.22 L.n. 394/91, alla quale partecipano i comuni interessati. Da ciò scaturisce un parere che assume la forma di un DOCUMENTO DI INDIRIZZO che, tra le altre cose, è corredato da una PERIMETRAZIONE PROVVISORIA. Una volta, eventualmente, adottato il D.D.L., questo dovrà essere approvato dal Consiglio Regionale. Conclusa tale fase la gestione del parco passa quindi ad un apposito ente di gestione (art.12). In seno all'ENTE PARCO REGIONALE, il CONSIGLIO DIRETTIVO, nel quale sono rappresentati i comuni, tra le altre cose adotta il PIANO PER IL PARCO, il REGOLAMENTO ed il PIANO PLURIENNALE ECONOMICO E SOCIALE. Tali atti rappresentano, di fatto, gli strumenti di attivazione del parco. Sul PIANO PER IL PARCO e sul REGOLAMENTO in particolare, esprime parere obbligatorio e vincolante la COMUNITA' DEL PARCO (art.16), in qualità di organo consultivo e propositivo dell'E.P.R., nella quale sono ampiamente rappresentati tutti i comuni interessati. Per ciò che attiene, nello specifico, al punto in discussione è da evidenziare come, ex art. 18, L.R. n. 10/2003, il PERIMETRO DEFINITIVO del parco sarà oggetto del PIANO PER IL PARCO, quindi, di fatto, rimandata all'autodeterminazione dei comuni interessati, in tale sede, entro 18 mesi dalla costituzione dei suoi organi, poiché appare verosimile ipotizzare che ciascun Ente arrivi ad esprimere osservazioni riguardanti il proprio territorio rispetto alle quali, gli altri Enti, portatori di medesime istanze ed interessi, difficilmente assumeranno posizioni ostative. Fin qui dovrebbe essere abbastanza chiaro che, nella sostanza, il regime vincolistico dipenderà molto dal PIANO PER IL PARCO e dal REGOLAMENTO e quindi sarà strettamente correlato alle decisioni assunte da ciascun comune interessato, non essendo previsto, né tanto meno ipotizzabile, una imposizione dall'alto che non sia ampiamente condivisa e concertata dagli enti locali. Occorre subito premettere che comunque fino allo spiegamento dell'efficacia del PIANO PER IL PARCO, tutto rimarrà così com'è, tranne alcuni divieti minori di cui all'art. 9, comma 3, L.R.n. 10/03. È chiaro però che alcune attività (art. 9, comma 4, L.R.n.10/03), tipo le proposte di variante agli strumenti urbanistici, dall'entrata in vigore della legge istitutiva dell'area protetta, saranno sottoposte alla previa autorizzazione della G.R. sentito il COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO. Ma sarà da tale momento che si inizierà anche a beneficiare delle MISURE DI INCENTIVAZIONE dell'art. 40, L.R. n. 10/03. Nell'apposizione del regime vincolistico, tuttavia si osserverà una gradazione differenziata per zone, dalla "A" alla "D", dove la prima corrisponde alla RISERVA INTEGRALE, più stringente, mentre l'ultima corrisponde alle AREE DI SVILUPPO, "limitata ai centri urbani ed alle aree limitrofe nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco, finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori" (art. 10, comma3, lett. e) L.R. n. 10/03). Sarà quindi l'ENTE PARCO REGIONALE a stabilire le norme d'uso per ciascuna zona, in particolare con il PIANO PER IL PARCO (art. 18, comma 2, lett. d), e, f)). Lo stesso art. 12, comma 2, L.n. 394/91, definisce la zona "D" come "...area

di promozione economica e sociale facente parte del medesimo ecosistema, più estesamente modificata dai processi di antropizzazione...". In particolare l'art. 18, comma 8, L.R.n. 10/03, prevede che il PIANO DEL PARCO disciplina: 1) l'organizzazione generale del territorio nella sua articolazione, in aree caratterizzate da una differenziata forma di tutela ed uso; 2) i vincoli e le relative norme di attuazione con riferimento alle varie aree individuate nel piano. È ben evidente a tutti che il territorio del comune di Soveria Mannelli possa farsi rientrare parzialmente, cioè nella misura che si riterrà opportuna, nella zona "D", mentre nella restante parte per lo più nelle cd. "AREE CONTIGUE", interessate da programmi di pianificazione faunistico-venatoria. Così come è altrettanto evidente che la zona "D" sia quella con il più basso impatto vincolistico in un sistema di area protetta, nella quale, quindi, in sede regolamentare, possono essere applicate apposite deroghe in funzione delle singole specificità territoriali. Consideriamo, infine, che ex art. 34, L.R.n.10/03 le ATTIVITÀ AGRO-SILVO-PASTORALI rientrano tra le economie da qualificare, finanziare e valorizzare nelle aree protette, ivi comprendendosi anche gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, per il ripristino, il restauro conservativo e la nuova costruzione di fabbricati rurali. L'art. 35, dal canto suo, prevede la promozione ed il finanziamento di interventi localizzati nei CENTRI STORICI per il restauro conservativo, la valorizzazione e la ristrutturazione edilizia, con l'incentivazione di programmi di risparmio energetico, di sperimentazione di tecnologie innovative per la diversificazione dell'energia, per il riciclaggio e la raccolta differenziata integrale. Le MISURE DI INCENTIVAZIONE di cui all'art. 40, L.R.n.10/03, sono attribuite secondo FASCE DI PRIORITÀ: 1) ai comuni che hanno l'intero territorio nel perimetro del parco; 2) a quelli che ne hanno oltre il 50%; 3) a quelli che ne hanno meno del 50%. I **finanziamenti**, secondo la predetta fascia di priorità, sono **attribuiti anche ai privati, singoli o associati**, che intendano valorizzare attività e iniziative compatibili con le finalità istitutive dell'area naturale protetta. Oltremodo chiarificatore può essere l'analisi del DOCUMENTO DI INDIRIZZO pubblicato nel BURC del 16.01.2004, parti I e II, n. 1, pag. 700, per il PARCO REGIONALE DELLE SERRE, tenendo presente che è stato istituito comunque prima della promulgazione della L.R. n. 10/03, la lettura del richiamato documento mette in luce la grande attenzione che viene generalmente riposta, nelle fasi istitutive di un'area protetta, alle specificità territoriali e quindi alla capacità degli enti locali di autodeterminarsi equilibrando regimi vincolistici e norme d'uso delle diverse zone destinate a parco, nel rispetto delle posizioni delle residenti collettività. Si fa notare che il parco è stato istituito con L.R. n. 48/90, laddove l'esatta e definitiva delimitazione dell'area si è raggiunta solo con il Decreto del Presidente della G.R. n. 183/2003, ben 13 anni dopo. Questo per capire come sia importante in questa fase accelerare i tempi e non procurare eccessivi ritardi, poiché, si legge nel documento: "...data l'ineludibile intreccio di competenze è necessario avviare sistematici accordi, protocolli d'intesa, concertazioni istituzionali preventive tra Regione, Province, Comuni e Comunità Montane, per TERRITORIALIZZARE l'area protetta, inserendola efficacemente nel complesso della pianificazione di governo del territorio, ivi compresa quella urbanistica". Sempre per rimanere nel novero della casistica regionale, nel Parco delle Serre, nella zona "D", sono fatte salve le previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti, sono autorizzati i tagli colturali, l'apertura di piste forestali per il concentramento e lo smacchio del legname proveniente da utilizzazioni boschive, sono fatti salvi i diritti reali, gli usi civici, le consuetudini.

Tutto ciò posto, si ritiene necessario che il Consiglio Comunale si esprima sulla opportunità o meno di inserire nella perimetrazione delle porzioni di territorio da destinare a parco (tipizzate come zone "V" nel vigente strumento urbanistico), oltre alle zone verdi naturalmente vocate a tale destinazione, le zone agricole ("E₂"), le zone agricole produttive ("E₁") ed i centri storici ("A"), avendo cura di far rientrare il comune di Soveria Mannelli nella fascia di priorità relativa all'attribuzione delle misure di incentivazione, quanto meno intermedia (art. 40, comma 2, lett.b), L.r.n. 10/03), quindi assegnando a parco una porzione di territorio comunale non inferiore al 51%, riservando ogni ulteriore osservazione, determinazione e modifica in esito alla prossima approvazione del Piano Strutturale Comunale, tenendo conto, tra le altre cose, delle specificità territoriali, degli usi e delle consuetudini della popolazione residente."

Al termine della relazione, prende la parola il Capogruppo Chiodo, il quale dichiara che il tema del Parco non può essere affrontato con superficialità, in quanto esso richiede, in un certo senso, una cessione di sovranità del territorio comunale. Evidenzia che qualsiasi scelta venga effettuata dal Consiglio Comunale non potrà che essere provvisoria, in quanto sono altre le istituzioni deputate ad assumere le decisioni definitive. Conferma che la minoranza è comunque favorevole all'istituzione del parco, ma ritiene che debbano essere valutati correttamente gli effetti prodotti sul territorio da tale istituzione.

Conclude il dibattito il Sindaco, il quale, prendendo atto della disponibilità dei consiglieri di minoranza a partecipare alle riunioni relative alla perimetrazione del parco, qualora non ci fosse la disponibilità dei consiglieri di maggioranza, esprime parole di apprezzamento per tale dimostrazione di interesse in relazione ad un argomento che costituisce un impegno che deve essere assunto dall'intero civico consesso, in quanto riguarda tutti.

Riassumendo la discussione che precede, il Sindaco dichiara che si potrebbero inserire all'interno della zona parco le aree considerate già verdi, e come tali previste nel PSC, le aree agricole e il centro storico, per una superficie totale che sia superiore al 51% del territorio.

Ipotizza la possibile proposizione di tale perimetrazione provvisoria, con riserva di modifica in fase di approvazione del PSC.

Precisando ulteriormente i termini della proposta, evidenzia l'opportunità di inserire nell'area parco prioritariamente le zone verdi che già esistono nello strumento urbanistico vigente, poi le zone agricole, e agricole produttive, fino al raggiungimento del 51% della superficie totale del Comune, escludendo i centri abitati e tutte le zone edificabili e le zone edificate, con riserva di revisione in sede di approvazione del PSC, sempre nei limiti delle programmazioni urbanistiche e fermo restando che tale delimitazione non produce alcun vincolo di salvaguardia fino alla definizione del Parco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- CHE il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 25 del 24.09.2009, aderendo alla proposta del Centro per la Promozione Sociale ed Ambientale del Reventino e del Savuto onlus, che ha come scopo la valorizzazione delle zone interne del comprensorio del Monte Reventino e della Valle del Savuto, ha espresso la propria volontà di entrare a far parte del costituendo Parco Regionale del Reventino, come già stabilito con precedenti delibere consiliari n.18 del 14.06.2000 e n. 20 dell'1.03.2002;
- CHE il Parco Regionale del Reventino viene istituito nell'ambito della legge 394/91, che dà la stessa valenza alla tutela del territorio ed alla sua promozione (artt. 1, 2 e 3);
- CHE la Comunità Montana del Reventino, con nota n. 1635 del 30.11.2009, in atti al n. 8769 di pari data, ha comunicato che, nel corso della riunione del 26.11.2009 del Comitato tecnico-scientifico per le aree protette, è emersa la necessità, per l'Assessorato Regionale all'Ambiente, di acquisire in breve tempo una ipotesi di perimetrazione del Parco Regionale del massiccio del Reventino, da parte di tutte le amministrazioni interessate;
- CHE la trasmissione di tale ipotesi è stata poi sollecitata con successiva nota 1688 del 14.12.2009, in atti al n. 9044 di pari data;
- CHE i Parchi Regionali, in diverse parti del nostro paese, hanno creato un valore aggiunto per i territori interessati sia sul versante della valorizzazione dei prodotti tipici locali, nonché sul versante della ricerca scientifica applicata;
- CHE l'argomento della perimetrazione del territorio comunale, per la sua importanza in relazione al futuro sviluppo del territorio, è stato sottoposto all'attenzione del Consiglio Comunale;

ASCOLTATO il dibattito che precede e la proposta del Sindaco;

Con voti favorevoli unanimi;

D E L I B E R A

DI PROPORRE al Comitato tecnico-scientifico per le aree protette, costituito presso l'Assessorato Regionale all'Ambiente, la seguente ipotesi di perimetrazione del Parco Regionale del massiccio del Reventino, in relazione al territorio del Comune di Soveria Mannelli:

- Inserimento prioritario delle zone verdi che già esistono nello strumento urbanistico vigente;

- Inserimento delle zone agricole, e agricole produttive, fino al raggiungimento del 51% della superficie totale del Comune;
- Esclusione dei centri abitati e di tutte le zone edificabili e delle zone edificate.

DI RISERVARE al Consiglio Comunale ogni possibilità di revisione in sede di approvazione del PSC, sempre nei limiti delle programmazioni urbanistiche e fermo restando che la presente delimitazione non produce alcun vincolo di salvaguardia fino alla definizione del Parco.

DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Responsabile dell'Area Tecnica, per la predisposizione delle planimetrie aggiornate in base alla presente proposta di delimitazione territoriale delle aree del territorio del Comune di Soveria Mannelli da includere prioritariamente nella zona Parco del Reventino ed il successivo inoltro delle stesse al Comitato tecnico-scientifico per le aree protette, presso l'Assessorato Regionale all'Ambiente.

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza, con separata ed unanime votazione, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del DLgs 267/2000.

Alle ore 22 è conclusa la seduta.

Deliberazione del Consiglio Comunale n° **\$0035** del **21/12/2009**

D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 29/12/2009 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica Il Responsabile	D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile. Il Responsabile dell'Area Finanziaria
--	--

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
SIRIANNI ANGELO FRANCESCO

Il Segretario Comunale
D.SSA MARIAGRAZIA CRAPELLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune per **S** giorni consecutivi, dal **15** al , ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000

Soveria Mannelli li **15**

Il Segretario Comunale
D.SSA MARIAGRAZIA CRAPELLA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio

ATTESTA

Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio nei termini sopra indicati ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, al N° _____ del **\$0063** ; contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data ___/___/_____ prot. n° _____.

Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data 29/12/2009 in quanto:

- Dichiarata immediatamente eseguibile ai dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000;
- Entro 10 giorni non sono pervenute richieste ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000 ed essa pertanto è divenuta esecutiva il giorno successivo al decimo di pubblicazione.

Soveria Mannelli li **29/12/2009**

Il Segretario Comunale
D.SSA MARIAGRAZIA CRAPELLA